

NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEL PROCEDIMENTO PENALE: QUESTIONI GIURIDICHE E PROBLEMATICHE APPLICATIVE*

di Valeria Bove

Abstract. *Da quasi un anno (era il 15 dicembre 2014) le notificazioni penali a persona diversa dall'imputato si effettuano per via telematica: per la prima volta, il ricorso al telematico previsto dal legislatore, seppur limitato alle (sole) notificazioni, diventa effettivo anche nel procedimento penale. Il presente contributo, nell'analizzare l'evoluzione normativa - dalla regolamentazione della PEC, all'obbligatorietà di essa nel procedimento civile e quindi nel procedimento penale -, si sofferma sulle più rilevanti questioni giuridiche poste dalle norme attualmente vigenti, per trarne un bilancio che mette in evidenza i pregi, le criticità e più in generale le problematiche connesse alle notifiche penali telematiche, e si interroga sull'efficacia dell'applicativo adottato e su eventuali, possibili, alternative.*

SOMMARIO: 1. Un passo indietro: dalla posta elettronica certificata... – 2. ...alle notificazioni per via telematica anche in ambito penale... – 3. ...all'obbligatorietà delle notificazioni telematiche anche nel processo penale. – 4. Il (mancato) raccordo tra il co. 9 ed il co. 10 dell'art. 16 d.l. n 179/2012. – 5. Ambito applicativo: solo notificazioni o anche comunicazioni? I limiti oggettivi – 6. Quali i destinatari delle notifiche penali telematiche? I limiti soggettivi. – 7. Notificazioni penali telematiche ed il Sistema Notifiche Telematiche (SNT). – 8. La notifica telematica alla luce delle novità legislative introdotte. – 9. A (quasi) un anno dal 15.12.2014, vantaggi e limiti. – 10. Le norme di riferimento.

1. Un passo indietro: dalla posta elettronica certificata...

Il legislatore ha iniziato a parlare, per la prima volta, di notificazioni telematiche in ambito penale quasi sei anni fa, quando il sistema attraverso le quali esse vengono effettuate, ossia la **posta elettronica certificata (di seguito PEC)**, aveva già trovato una specifica disciplina nel [d.p.r. 11.02.2005, n. 68](#) (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”) ed era già stato scelto per le comunicazioni e notificazioni nel processo civile.

Il discorso, quindi, sulle notifiche telematiche in ambito penale non può che essere condotto, da un lato, accennando all'evoluzione normativa del settore ed alle questioni giuridiche che attualmente si pongono; dall'altro, analizzando vantaggi e

* Relazione discussa nella sessione penale “*Il processo telematico che verrà*”, nell'ambito del convegno “*Il diritto liquido nell'epoca delle illiquidità*”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – strutture territoriali decentrate di Napoli e di Salerno –, Capri, 10.10.2015, ed in corso di pubblicazione nei relativi *Atti del Convegno*.

criticità degli strumenti informatici messi a disposizione dei vari uffici giudiziari, attraverso i quali si effettuano le notificazioni penali telematiche.

A monte, e con riferimento all'evoluzione normativa nel settore, è necessario partire dal sistema che il legislatore ha previsto per le trasmissioni di comunicazioni telematiche, ossia la PEC, e dalle disposizioni normative che ne regolamentano la portata, e dunque dal [d.p.r. n. 68/2005 cit.](#) nonché dal decreto adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2.11.2005 che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, ha definito le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC. Rispetto a tali fonti, va tuttavia fatta una precisazione: se a norma dell'art. 16, co. 4 del [d.p.r. n. 68/2005 cit.](#)¹ le disposizioni contenute nel menzionato testo normativo non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative, si vedrà come **sarà proprio la PEC lo strumento destinato ad essere utilizzato nel processo civile e nel procedimento penale per le notificazioni per via telematica**, che andranno effettuate ai sensi della normativa in esame ma anche del [d.lgs. 7.03.2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito c.a.d.) e successive modificazioni e dei decreti ministeriali che individuano le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal c.a.d., e successive modificazioni.

E' [l'art. 1, co. 2, lett g\) del d.p.r.nr. 68/2005 cit.](#) che fornisce **la definizione di PEC**, intendendosi per essa "ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici" e tale definizione non si discosta da quella contenuta all'[art. 48 c.a.d.](#) e [succ. modif.](#), secondo cui la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **ed essa equivale, nei casi consentiti dalla legge (rectius: salvo che la legge disponga diversamente²), alla notificazione per mezzo della posta**, nella quale tanto la data quanto l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi.

Con la PEC è pertanto possibile **la trasmissione e ricezione da parte di un utente** (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di PEC) **di un messaggio**, ossia di un documento prodotto mediante strumenti informatici composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati

¹ La norma di cui all'art. 16 co. 4 d.p.r. cit. non è stata abrogata, anche se si è affermato che essa lo sia stata "in fatto" perché superata dalle altre disposizioni normative successive.

² In questo senso la modifica apportata dall'[art. 33 del d.lgs 30.12.2010, n. 235](#).

Ai sensi dell'[art. 4 d.p.r. n. 68/2005 cit.](#), la PEC consente **l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti della legge** ed è attestata da **ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica e sottoscritte** dai medesimi mediante una firma elettronica, generata automaticamente dal sistema e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse. Sotto questo profilo, pur facendo il legislatore riferimento genericamente alla "firma elettronica", non può non evidenziarsi come la sua definizione collimi con quella della "firma digitale" contenuta nel c.a.d., a norma del quale la firma digitale è "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

Due sono le tipologie di ricevute rilasciate ed esse danno contezza rispettivamente della trasmissione e della ricezione della PEC: la trasmissione è attestata dalla **ricevuta di accettazione** (nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di PEC); la ricezione, dalla **ricevuta di avvenuta consegna** (con essa viene fornita al mittente prova che il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e viene certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione); per converso, qualora il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile, la mancata consegna viene comunicata dal gestore al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, tramite un avviso.

La ricezione prescinde dunque dalla lettura del messaggio, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna, per espressa disposizione normativa ([art. 6 d.p.r. n. 68/2005 cit.](#)), viene rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di PEC nella casella messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

2. ...alle notificazioni per via telematica anche in ambito penale...

Se il regolamento per l'utilizzo della PEC ed il c.a.d. risalgono al 2005 e se le comunicazioni per via telematica erano già state previste come obbligatorie nel processo civile (nel 2008), è solo alla fine del 2008 e quindi tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010 che si inizia a parlare, anche nel processo penale, di notificazioni telematiche: **la PEC, intesa come strumento di trasmissione telematica delle notificazioni, è stata infatti introdotta dal legislatore, per la prima volta nel procedimento penale, dall'art. 4 del d.l. 29.12.2009, n. 193, conv. con modif. in l. 22.02.2010, n. 24.**

Prima di allora l'utilizzo della PEC, anche nel procedimento penale, era stato cristallizzato dal Protocollo d'intesa del 26.11.2008 tra il Ministro della giustizia ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, finalizzato a contribuire alla

semplificazione delle modalità di svolgimento dei servizi che l'Amministrazione della giustizia rende ai propri utenti e degli adempimenti a carico di questi ultimi, così come al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, riducendo i costi di funzionamento e rendendo omogenee le modalità di interazione con gli utenti sul territorio nazionale. Tra gli elementi di innovazione previsti, veniva contemplato quello relativo alle notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali ad avvocati e ausiliari del giudice, in attuazione dell'[art. 51 del d.l. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133](#) («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria») che aveva introdotto, nel solo processo civile ed in via obbligatoria, il sistema di comunicazioni per via telematica, così auspicandosi la sua estensione anche al processo penale.

E ciò è appunto accaduto con [l'art. 4 del d.l. nr. 193/2009 cit.](#)

Al secondo comma della norma citata veniva infatti stabilito che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si dovessero effettuare mediante posta elettronica certificata, ai sensi del c.a.d. e successive modificazioni, del regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ([d.p.r. n 68/2005 cit.](#)) e delle regole tecniche stabilite con i decreti ministeriali che dovevano essere adottate entro sessanta giorni dal 27 febbraio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24).

Con tali decreti ministeriali – a norma del comma 1 – andavano infatti individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal c.a.d., e successive modificazioni e fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni andavano comunque effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della normativa citata.

Ma l'art. 4 modificava a sua volta – ed è ciò che rileva in questa sede – [l'art. 51 del d.l. n 112/2008 cit.](#) («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria») che aveva introdotto, nel (solo) processo civile ed in via obbligatoria il sistema di comunicazioni per via telematica.

Per la prima volta veniva espressamente previsto, come per il processo civile, che negli **uffici giudiziari individuati nei decreti del Ministro della giustizia** aventi natura non regolamentare ed a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale** dovessero essere effettuate per via telematica **all'indirizzo di PEC**, avendo cura, in caso di notificazione o comunicazione che contenesse dati sensibili, di effettuarle solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale, accessibile dal destinatario con gli strumenti (carta di identità elettronica/carta nazionale dei servizi/servizi offerti dal sistema SPID) indicati all'art. 64 c.a.d.

A monte, quale presupposto operativo, l'obbligo per gli avvocati – in quanto professionisti iscritti in albo istituito con legge dello Stato – di munirsi di PEC, imposto dall'art. [16 d.l. 29.11.2008, n. 185](#).

In virtù di quanto disposto dall'[art. 51 cit., come modificato dal d.l. n. 193 del 2009](#), veniva quindi emesso il [d.m.g. 21.02.2011 nr. 44](#) («Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»), entrato in vigore il 18.05.2011 (che per altro fissa anche disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari e stabilisce che, al di fuori dei casi di cui all'[art. 51 del d.l. n. 112/2008 cit.](#) le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP), e veniva avviata una fase di sperimentazione dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso gli uffici "pilota" del Tribunale e della Procura di Torino.

La decisione allora adottata dal Ministero della giustizia (e tuttora in essere) in ordine alle notifiche penali telematiche è stata infatti quella di **utilizzare la casella PEC dedicata per ogni Ufficio giudiziario (nel caso di specie, gli uffici pilota di Torino) ed un applicativo ministeriale, che è appunto il Sistema Notifiche Telematiche, ossia SNT.**

La sperimentazione a Torino ha avuto inizio a novembre 2011 e con il [D.M. 12 settembre 2012](#) è stato emanato, ai sensi dell'art. 51 co. 2, cit., il decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare relativo al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Torino che, dopo la sua pubblicazione, dava valore legale alle notificazioni effettuate (sempre in quei due uffici ed a decorrere dal 1° ottobre 2012) tramite PEC ed eseguite, nel caso specifico, attraverso l'applicativo ministeriale SNT³.

E così, se da allora ad oggi (*rectius* al 15 dicembre 2014) solo gli uffici giudiziari di Torino hanno effettuato, con valore legale, le notifiche penali in via telematica (avvalendosi dell'applicativo ministeriale SNT), a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 *bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, parimenti **l'unico decreto ministeriale avente natura non regolamentare emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 51 cit. e finora adottato è stato proprio quello del 12 settembre 2012, relativo al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Torino.**

3. ...all'obbligatorietà delle notificazioni telematiche anche nel processo penale.

³ Sulla sperimentazione effettuata a Torino, A. SALVADORI E S. CASTELLANI, *Il sistema notifiche telematiche (SNT)*, in [www.innovazioneperarea.it](#), 21.02.2011.

Il quadro normativo (e con esso la diffusione delle notifiche penali telematiche) è mutato con l'**abrogazione dell'art. 51 cit.** ad opera dell'[art. 16 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.11.2012, n. 221](#) ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese").

L'art. 16 («Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica») del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 è, a tutt'oggi, la **principale fonte normativa di riferimento** ed è questa la disposizione che disciplina le comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo penale.

Nel prevedere che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, il legislatore ha stabilito che allo stesso modo si proceda per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Si tratta tuttavia di una norma che **non ha sancito l'immediata operatività (ed obbligatorietà) delle notifiche penali telematiche**. Per essa si è dovuto attendere la **legge di stabilità del 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228)** che, all'art. 1, comma 19, lettera a), ha introdotto la lettera c-bis dell'art. 16, comma 9 ed ha modificato l'art. 16, comma 9, lettera d), cit., così espressamente prevedendo che, **a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del codice di procedura penale, siano eseguite attraverso lo strumento della PEC, nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello.**

4. Il (mancato) raccordo tra il co. 9 ed il co. 10 dell'art. 16 d.l. n 179/2012.

Prima di analizzare vantaggi e criticità degli strumenti informatici messi a disposizione dei vari uffici giudiziari per effettuare le notifiche (e le comunicazioni) penali per via telematica attraverso la PEC, è opportuno un breve cenno alle questioni giuridiche che la riforma del 2012 ha fatto sorgere.

Una delle prime criticità interpretative, di non facile soluzione, ha riguardato i commi 9 e 10 dell'[art. 16 d.l. cit.](#), caratterizzati da un evidente, mancato raccordo⁴.

A norma della [lettera c-bis\) dell'art. 16, co. 9 d.l. cit.](#) le disposizioni dei commi 4 – 8 (ossia le disposizioni relative alle notificazioni da effettuarsi per via telematica) acquistano efficacia «a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 del

⁴ Sul punto, L. PETRUCCI, *Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale*, in [www.questionegiustizia.it](#), 30.01.2015; V. BOVE, *Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014*, in *Gazzetta Forense*, n. 2, Napoli, 2015, p. 257- 263.

codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello».

Sembra quindi evincersi un'immediata obbligatorietà, a decorrere dal 15 dicembre 2014, delle disposizioni relative alle notificazioni telematiche, rivolte agli indicati soggetti, nei casi in cui si tratti di procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello: essa, tuttavia, **è in contrasto con la disposizione contenuta, sempre nel menzionato articolo, ma al successivo comma 10**, che richiede anche in tali casi, e per quelli riguardanti uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello, l'adozione del decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare, emesso dopo aver sentito l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, nel quale vanno individuati gli uffici giudiziari in cui operano le disposizioni per le notificazioni penali telematiche ai destinatari sopra menzionati.

Per nessun altro ufficio, al di fuori del Tribunale e della Procura di Torino, è stato però emesso il decreto ministeriale attuativo avente natura regolamentare previsto [dall'art. 16, co. 10 del d.l. cit.](#) e ciò nonostante, a quel che risulta, tanto i tribunali, quanto le corti di appello hanno proceduto, a decorrere dal 15 dicembre 2014 alle notifiche penali telematiche.

Si è infatti ritenuto che, rientrando essi – ad eccezione del Tribunale e della Procura di Torino - in quegli uffici giudiziari (tribunali e corti di appello) per i quali [l'art. 16, co. 9, lett. c-bis\) d.l. cit.](#) ha individuato *ex novo* una data (il 15 dicembre 2014) per l'immediata efficacia delle disposizioni relative alle notificazioni telematiche, non fosse più necessaria l'emanazione del decreto ministeriale attestante l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione, fondandosi tale prescrizione su una disposizione normativa (il comma 10) previgente, che, seppur non modificata dalla nuova normativa, era da intendersi superata [dall'art. 1 comma 19, n. 1\), lett. a\) della l. 24 dicembre 2012, n. 228](#) che ha individuato una data certa che ha reso obbligatorie le notificazioni indicate nei tribunali e corti di appello.

In altri termini, malgrado non si sia proceduto, in sede di adozione della legge di stabilità, a raccordare tra loro la (nuova) lettera c) *bis* del comma 9 ed il (vecchio e tuttora vigente) comma 10, si è ritenuto che tale ultima disposizione normativa sia stata superata dalla successiva modifica legislativa del comma 9 così come introdotta con la l. 24 dicembre 2012, n. 228.

Un'interpretazione, questa, che trova conforto nella **circolare ministeriale 11.12.2014 a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati⁵**, ma che sembra **contrastare con quanto affermato dall'ufficio del massimario della Corte di**

⁵ Nella circolare citata si puntualizza che l'entrata in vigore del sistema di notifiche penali telematiche a far data dal 15.12.2014 è sicuramente obbligatoria per i tribunali e le corti di appello e che, per converso, essa deve ritenersi condizionata all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la Corte di Cassazione, gli Uffici del Giudice di pace, i tribunali per i minorenni, le procure per i minorenni e gli Uffici di sorveglianza.

Cassazione nella relazione n. 66/2014 redatta il 16.12.2014⁶, che sembra propendere per un'interpretazione letterale della (sola) disposizione di cui al comma 10 lett b) cit. e quindi per la necessità dell'emanazione, in ogni caso, del decreto ministeriale non regolamentare.

Al momento in cui si scrive – ottobre 2015 – poche sono le decisioni adottate sul punto dalla Suprema Corte.

Accanto ad un orientamento secondo cui le disposizioni relative alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato (e dunque anche al difensore dello stesso), previste dall' [art. 16 del d.l. n. 179/2012 cit.](#) entrano in vigore per tutti gli Uffici giudiziari il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del Ministro della Giustizia del decreto attestante l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli Uffici giudiziari⁷, ne risulta un altro – di segno diametralmente opposto – secondo cui il limite temporale del 15 dicembre 2014 individuato dalla novella Legge n. 228 del 2012 non riguarda gli Uffici torinesi, quanto piuttosto quelli per i quali non era stato ancora emesso il decreto ministeriale attestante l'idoneità funzionale degli impianti di comunicazione telematica (se esistenti)⁸.

Di qui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione della Corte⁹ che (al fine di evitare l'insorgere di un contrasto per il caso degli uffici giudiziari – nella specie quelli di Torino – già autorizzati a disporre, a far data dal 1° ottobre 2012, le notifiche via PEC e per i quali, **non essendo stata prevista alcuna disciplina transitoria**, occorre chiedersi se fosse necessario in ogni caso attendere la data del 15.12.2014 per procedervi) ha formulato il seguente quesito: “Se l'art. 16, comma 9, lett. c-bis), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221, debba o meno trovare applicazione anche nei confronti degli uffici giudiziari che, anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 179, siano stati autorizzati, con apposito decreto ministeriale e ai sensi dell'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, così come novellato dall'art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, a notificare gli atti inerenti a procedimenti penali, diretti a persone diverse dall'imputato, mediante la posta elettronica certificata”¹⁰.

Nello specifico, il caso riguardava una notifica a mezzo PEC effettuata nei confronti del difensore dalla cancelleria di un Tribunale (nella specie, Torino) nel periodo in cui quell'ufficio giudiziario era stato autorizzato con decreto ministeriale a notificare gli atti, a persone diverse dall'imputato, mediante PEC e prima della data del 15.12.2014, che segnava per tutti gli uffici giudiziari il *dies a quo* fissato dal legislatore per procedere alle notifiche penali telematiche.

⁶ Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, settore penale in Rel. n. 66-14 Roma, 16.12.2014, p. 18 e segg.

⁷ Sez. 2, n. 32430 del 09/07/2014 - dep. 22/07/2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243.

⁸ Cass. Sez. VI, sent. n. 24482/2015, del 12 dicembre 2014- dep., ric. Cutrì.

⁹ Sez. 2, ord. 16634 del 10/04/2015 – dep 21/04/2015, Nedzvetskyi.

¹⁰ C. BRESSANELLI, [Una giustizia troppo efficiente? Alle Sezioni Unite la questione della validità delle notifiche telematiche disposte anteriormente al dicembre 2014](#), in *questa Rivista*, 4 giugno 2015.

Sul punto è intervenuta la Cassazione a sezioni unite¹¹ che si è espressa nel senso della validità di quelle notifiche, avendo affermato che *“Anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 dal Ministro della Giustizia”*¹².

A completamento del discorso, la questione relativa **all’obbligatorietà delle notifiche in via telematica nelle procure della Repubblica e nelle procure generali presso le corti d’appello**: sul punto la circolare ministeriale citata precisa che le notifiche telematiche sono “consentite” anche nella fase delle indagini sin dal momento dell’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., salvo poi, in altri passaggi argomentativi, escluderne l’obbligatorietà per alcuni uffici (Corte di Cassazione, uffici del giudice di pace, tribunale per i minorenni – e relative procure – ed uffici di sorveglianza, per i quali l’entrata in vigore si ritiene differita al quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con i quali il Ministero della giustizia, previa verifica, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione), così lasciando implicitamente intendere che il termine “consentite” sia stato inteso come sinonimo di “obbligatorie”.

Nei fatti, almeno per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Napoli e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, entrambi gli uffici stanno procedendo alle notifiche penale telematiche attraverso SNT.

5. Ambito applicativo: solo notificazioni o anche comunicazioni? I limiti oggettivi.

A norma dell’art. [16 del d.l. n. 179/2012 cit.](#) se nel procedimento civile la PEC è utilizzata, in via esclusiva, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria, nel procedimento penale il legislatore, dopo aver operato un rinvio alle modalità di inoltro telematico previste per il civile (“Allo stesso modo si procede [...]”), fa tuttavia riferimento alle sole notificazioni e non anche alle comunicazioni o agli avvisi (“Allo stesso modo si procede **per le notificazioni** a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale”).

L’indicazione alle sole notificazioni fa riflettere e viene da chiedersi se il legislatore abbia inteso limitare l’ambito applicativo delle notifiche telematiche alle sole “notificazioni”, con l’esclusione delle comunicazioni, o se le notifiche telematiche possono riguardare tanto le unte, quanto le altre.

A monte occorre però interrogarsi sulle differenze tra notificazione e comunicazioni nel procedimento penale, considerato che il legislatore, nonostante

¹¹ Cass. pen., sez. un. sent. 26 giugno 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32243, Pres. Santacroce, Rel. Fumo, Ric. Nedzvetskyi.

¹² L. MATARRESE, [Validità della notifica al difensore per via telematica e problemi di diritto transitorio](#), in *questa Rivista*, 15 settembre 2015.

dedichi alle “notificazioni” tutto il titolo V del libro II del codice di procedura penale, non ne dà una definizione, né indica le differenze tra le une e le altre. L’interpretazione sistematica delle disposizioni normative consente però di comprenderne le differenze, tenuto anche conto della definizione di “comunicazioni di atti” contenuta all’art. 64 disp. att. c.p.p.

Ed invero se con le comunicazioni si fa riferimento a comunicazioni di atti da giudice a giudice, o da giudice a p.m. ed è si concretizza, in definitiva, nella trasmissione della copia di un atto, con le notificazioni si fa riferimento alla consegna di un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall’ufficiale giudiziario o con mezzi tecnici idonei.

Volendo trarre una differenza tra notificazioni, comunicazioni ed avvisi si comprende dal quadro normativo complessivo che le prime sono diverse dalle seconde sia nei destinatari, che nelle modalità di inoltro e rispetto ad esse gli avvisi si connotano per concretizzarsi a loro volta nella trasmissione di un atto (ad una persona, ma anche ad altra a.g.) che contiene una serie di informazioni, dati o elementi tratti da provvedimenti giudiziari emessi o da disposizioni normative, di cui il destinatario viene messo a conoscenza.

Tanto premesso ed interpretando in senso letterale l’art. [16 del d.l. n. 179/2012, cit.](#), sembra doversi escludere che si possa provvedere con modalità telematiche alle comunicazioni o agli avvisi all’autorità giudiziaria o a persone diverse dai difensori, mentre non sorgono dubbi di sorta nel procedere con modalità telematiche alle notificazioni (sia pur nei limiti che di seguito si evidenzieranno quanto ai destinatari), ed agli avvisi ai difensori (essendo questi ultimi espressamente contemplati dall’art. 148 co. 2 *bis* c.p.p.) ed anzi il rinvio alle disposizioni sul procedimento civile contenuto nell’art. 16 cit., nella parte in cui si precisa che esse vanno effettuate “**esclusivamente**”, porta anche a ritenere che tali forme di notificazione siano obbligatorie, sia pur nelle limitazioni che di seguito si esporranno.

6. Quali i destinatari delle notifiche penali telematiche? I limiti soggettivi.

Altra questione giuridica di rilievo riguarda l’individuazione dei destinatari delle notifiche penali telematiche e dunque i limiti soggettivi che esse incontrano.

Il legislatore parla di «**persona diversa dall’imputato** a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale».

L’interpretazione che è stata data dal Tribunale di Napoli è nel senso di ritenere che l’obbligatorietà delle comunicazioni e delle notificazioni valga per i soli difensori e non anche per le altre parti, diverse dall’imputato (nei confronti dell’imputato, il legislatore esclude espressamente la possibilità di procedervi)¹³.

¹³ V. BOVE, *Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014*, in *Gazzetta Forense*, cit.

Si è trattato di una scelta prudenziale, in considerazione, dell'iniziale avvio delle notifiche telematiche (e di SNT) e quindi della opportunità di sondare, sul campo, l'operatività e l'efficacia dell'applicativo, prima di procedere al ricorso massivo al sistema per ogni forma di notificazione, la cui efficacia si ritiene possa essere maggiore se preceduta da protocolli d'intesa con le varie categorie di settore.

Ma si è trattato di una scelta comunque fondata sulle norme e sulla loro interpretazione letterale.

Sul punto e richiamando il discorso sull'evoluzione normativa, si può in premessa affermare che la PEC è oggi considerata dal legislatore un mezzo tecnico idoneo con il quale, ai sensi dell'art. 148 co. 2 *bis* c.p.p., l'autorità giudiziaria – in alternativa ai mezzi tradizionali – può disporre le notificazioni e gli avvisi ai difensori.

Depone in questo senso l'evoluzione normativa in materia ed il chiaro ed inequivocabile rinvio operato dall'art. [16 del d.l. n. 179/2012 cit.](#) all'art. 148 co. 2 *bis* c.p.p., unica disposizione, tra le norme richiamate, che individua specificatamente quali siano le persone diverse dall'imputato (ossia "i difensori"), indicandole puntualmente e senza limitarsi al generico riferimento alle "persone diverse dall'imputato".

Ciò va letto in uno al fatto che il richiamo alle altre disposizioni (artt. 149, 150 c.p.p.) va inteso nel senso che la notificazione a mezzo PEC alle persone diverse dall'imputato (e diverse dai difensori) sia possibile, ai sensi dell'art. 149 c.p.p., e non diversamente da quanto accade per il fax ed il telegrafo, solo se esiste una situazione "d'urgenza", della quale il giudice deve dar conto con decreto ed ai sensi dell'art. 150 c.p.p., solo quando lo consiglino "circostanze particolari" e sempre previa adozione da parte del giudice di un decreto motivato. Quanto poi al p.m., deve ritenersi che il richiamo all'art. 151 c.p.p. consenta l'uso della PEC per le notificazioni ivi contemplate.

Ne consegue che le modalità diverse di notificazione o comunicazione degli avvisi stabilite dall'art. 148 comma 2 *bis*, c.p.p. sono utilizzabili – senza che sussistano situazioni d'urgenza o circostanze particolari che richiedano l'emissione di un decreto *ad hoc* che le giustifichi – **esclusivamente (e dunque obbligatoriamente)** per gli atti che devono essere ricevuti dai **difensori**.

Se questo determina, per il momento, un ambito applicativo del sistema più limitato, è pur vero che tra i difensori vengono ricompresi anche il difensore domiciliatario dell'indagato/imputato (nonché quello cui viene effettuata, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.p., la notifica all'imputato) e quello della persona offesa (domiciliatario *ex lege* del secondo ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p.).

Un'interpretazione in questo senso è enucleabile dalla pronuncia a Sezioni unite (Cass., sez. un. 28 aprile 2011, n. 28451) che ha espresso il principio di diritto secondo cui la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 co. 2 *bis* c.p.p. e questa decisione consente di estendere il principio anche alle notifiche penali telematiche realizzate a mezzo PEC, potendosi esse considerare un "mezzo idoneo".

Non sembra invece allo stato possibile, alla luce dell'attuale assetto normativo, che il difensore possa trasmettere a mezzo PEC alla A.G. copia di atti, richieste o comunicazioni.

Ad onta tuttavia di un dettato normativo tuttora rigido, deve registrarsi l'**apertura della Suprema Corte**, che ha espressamente affermato che la PEC garantisce la riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, ne' più e ne' meno del fax e che, nei casi in cui le modalità di trasmissione non siano individuate in modo tassativo, il ricorso a tale (irregolare) strumento può ritenersi ammissibile, pur se con essa si onera la parte di accertarsi del regolare arrivo ed inoltre al giudice.

In altri termini, nei casi in cui le modalità di comunicazioni siano individuate in modo tassativo, come nell'ipotesi della specifica materia delle impugnazioni, tale tassatività non può ritenersi superabile alla luce del disposto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 che sancisce l'equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta, atteso che tale norma fa salva comunque la specialità delle normative di settore¹⁴.

Per converso, tenuto conto della sostanziale assimilazione della PEC ai "mezzi tecnici idonei" di cui all'art. 148 *bis* c.p.p. e del superamento dell'iniziale orientamento assolutamente restrittivo della Suprema Corte¹⁵, che ha di recente mostrato segni di apertura alle nuove tecnologie, affermando che **la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore** inviata a mezzo telefax non è irricevibile ne' inammissibile, trattandosi di una irregolare modalità di trasmissione, non può non evidenziarsi che una tale apertura si è avuta **anche per il caso di trasmissione a mezzo posta elettronica**, con la precisazione che essa – come nel caso dell'invio a mezzo fax – comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo del fax o dell'email e del suo tempestivo inoltre al giudice precedente e lo espone quindi al rischio

¹⁴ La Suprema Corte ha espresso a tal proposito il seguente principio di diritto: "È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. – esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. – e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC". (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, dep. 05/06/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, Rv. 263900).

¹⁵ L'iniziale orientamento della Suprema Corte era in materia assolutamente restrittivo: si affermava che per le comunicazioni e le notificazioni dei privati e dei difensori doveva trovare applicazione unicamente la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax poteva essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 c.p.p., solo dai funzionari di cancelleria (cfr. sez. 5, n. 38968 dell'11.10.2005, Mancini ed altro, rv. 232555; sez. 5, n. 6696 del 12.12.2005 dep. il 22.2.2006, Pellegrino, rv. 233999; sez. 5, n. 46954 del 14.10.2009, Giosuè, rv. 245397; sez. 5, n. 11787 del 19.11.2010 dep. il 24.3.2011, Campagnoli, rv. 249829; sez. 4, n. 21602 del 23.1.2013, Giuliano, rv. 256498; sez. 6, n. 28244 del 30.1.2013, Bagheri rv. 256894).

dell'intempestività, nell'ipotesi in cui essa non venga portata a conoscenza del giudice precedente¹⁶.

Si tratta, a ben vedere, di una soluzione che appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità proprie del principio della ragionevole durata del processo, ma essa richiede, per evitare rischi di intempestività, un'organizzazione da parte degli uffici giudiziari – soprattutto se di grosse dimensioni - tale per cui l'istanza venga prontamente portata all'attenzione del giudice¹⁷.

7. Notificazioni penali telematiche ed il Sistema Notifiche Telematiche (SNT).

Tanto chiarito in punto di disanima dell'evoluzione normativa nel settore e delle questioni giuridiche poste dalla normativa attualmente in vigore, possono ora essere analizzate le caratteristiche degli strumenti informatici messi a disposizione degli uffici giudiziari per effettuare le notifiche penali telematiche.

E' un dato di fatto che dal 15 dicembre 2014 anche nel settore penale alcune specifiche notificazioni vengono effettuate esclusivamente per via telematica mediante PEC e quindi inviando gli atti tramite la posta elettronica certificata ai destinatari selezionabili dall'albo degli indirizzi telematici.

Sulla PEC è dunque caduta la scelta del legislatore per effettuare le comunicazioni e notificazioni in via telematica nel processo civile e nel processo penale e **per la data del 15 dicembre 2014 era necessario poter usufruire di un sistema, collaudato, che consentisse non solo l'invio delle notifiche tramite PEC, ma che fosse anche in grado di gestirle, monitorarle ed archivarle**: l'applicativo fornito dal ministero è appunto il **Sistema Notifiche Telematiche (SNT)**.

Come si avrà modo di verificare, si tratta di un sistema migliore rispetto a quello della posta elettronica certificata ordinaria perché garantisce l'archivio (per alcuni anni), la gestione e il controllo dei flussi; rispetto ad altri applicativi (del tipo TIAP) esso non ne presenta gli stessi vantaggi, non essendo un gestore documentale; più in generale, sconta però il grande limite di non "interfacciarsi", ossia di non leggere i dati (ed essere letto) dal sistema informatico della cognizione penale (S.I.C.P.) che, attualmente, risulta essere il registro informatico più diffuso ed è destinato ad essere adottato da tutti gli uffici giudiziari.

Evidente è dunque la differenza tra le notifiche penali telematiche ed SNT: le prime, infatti, altro non sono che le comunicazioni e le notificazioni del processo penale

¹⁶ In questo senso, sez. 2, n. 9030 del 5.11.2013 dep. il 25.2.2014, Stucchi rv. 258526; per la posta elettronica sez. 2, n. 47427 del 7.11.2014, Pigionanti, rv. 260963; sez. 5, n. 7706 del 16.10.2014, Chessa, rv. 262835.

¹⁷ In questo senso, Sez. Un. n. 40187 del 27.3.2014, Lattanzio, rv. 259928.

trasmesse per via telematica attraverso un sistema, quello della posta elettronica certificata, che è stato ritenuto idoneo allo scopo e che è stato di conseguenza “scelto” dal legislatore: il fondamento normativo è nell’[art. 4 del d.l. 29.12.2009, n. 193 cit.](#) a norma del quale “Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata”.

Il Sistema Notifiche Penali è invece l’applicativo individuato dal Ministero della giustizia per effettuare le notifiche telematiche penali mediante PEC ed, allo stato, esso è il sistema configurato e reso disponibile dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati per tutti gli uffici giudiziari, la maggioranza dei quali lo utilizza in via esclusiva¹⁸.

Il sistema è *web-based* ed è in grado di gestire, monitorare, controllare, registrare ed archiviare il flusso di informazioni e documenti da notificare (e già notificati) e da comunicare (o già comunicati).

L’applicativo prevede **due tipologie di utenti**: oltre all’utente Amministratore (che si occupa della sua gestione e configurazione), la tipologia che ne fruisce è quella dell’utente “Cancelliere”, che vi accede dalla maschera di *Login* e viene identificato ed autenticato inserendo il proprio *Nome Utente ADN* e la *Password*.

SNT viene infatti utilizzato dal personale amministrativo, in quanto organo deputato alle notifiche e comunicazioni, e non è fruibile dai magistrati, i quali potranno aver contezza della relazione di notificazione attraverso la stampa cartacea del documento elaborato dal sistema, denominato “artefatto”, nel quale sono contenuti i dati relativi alla notifica effettuata e l’esito della stessa e che viene inserito nel fascicolo processuale.

Se infatti, a norma dell’[art. 16 del d.l. n. 179/2012 cit.](#) è obbligatoriamente previsto che la relazione di notificazione venga redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria, la circostanza che il fascicolo processuale non venga creato *ab origine* in digitale, rende necessaria la stampa della relazione di notificazione, che nell’applicativo SNT assume la forma di un “artefatto”, essendosi tenuta in debita considerazione la peculiarità del sistema SNT, che, oltre a non essere un gestore documentale - a differenza del TIAP¹⁹ - ma solo uno strumento applicativo per procedere alla trasmissione per via telematica delle notifiche penali (e per conservarle), non è fruibile dai magistrati (d’altronde è il personale di cancelleria che deve eseguire le notificazioni), e, almeno fino a questo momento²⁰, non risulta consultabile dai magistrati neanche in modalità lettura.

¹⁸ A quanto risulta alla scrivente, solo gli uffici giudiziari di Roma procedono alle notifiche penali telematiche attraverso il modulo documentale TIAP (Sistema per il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali).

¹⁹ Il modulo TIAP è lo strumento software attraverso il quale il magistrato, nonché i collaboratori di questi, accede al sistema informativo per la consultazione dei fascicoli processuali e dei relativi documenti.

²⁰ La possibilità di configurare i magistrati come “Supervisor” è al momento in cui si scrive al vaglio del CISIA di Napoli. Il “Supervisore” è l’utente che ha accesso trasversalmente alle sole informazioni di notifiche effettuate di tutti gli uffici di una struttura e che ha a propria disposizione le funzioni di login, Registro Notifiche e Monitoraggio: al Tribunale di Napoli la funzione è attribuita ai coordinatori delle cancellerie del dibattimento, del gip e del riesame che, con cadenza settimanale, estraggono un report –

8. La notifica telematica alla luce delle novità legislative introdotte

Per interpretare una notifica penale telematica, e quindi per valutare e decidere se una notifica eseguita telematicamente è andata a buon fine e non presenta vizi, è necessario conoscere, seppur in via generale, quali sono le modalità della notifica, cui vi procede solo il personale di cancelleria e segreteria, previamente abilitato ad accedere al sistema, ed unico organo deputato ad effettuare le notifiche con tale applicativo.

E' dunque necessario che l'atto originale da notificare sia previamente **scansionato in formato PDF**, inserito nel sistema, classificato e inviato secondo le modalità previste nel *vademecum breve*, ossia nel manuale d'uso del sistema, trasmesso dalla D.G.S.I.A. a tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari.

Qualora il documento da inviare contenga **dati sensibili** o le sue **dimensioni** siano tali da non poter essere inviato via PEC (e ciò viene segnalato dal sistema), esso non verrà trasmesso in allegato (e dunque non dovrà essere previamente scansionato in PDF) in quanto il messaggio conterrà il link per consultare (e scaricare) il documento accedendo al Portale dei Servizi Telematici.

Gli atti vengono trasmessi tramite la PEC di sistema **agli indirizzi inseriti in REGINDE** (registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011): il REGINDE, che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, è consultabile da SNT, per cui la preparazione e l'invio della posta consiste nel compilare il campo *Cognome* (unico campo che va obbligatoriamente specificato) e nel selezionare l'indirizzo PEC dell'avvocato direttamente dalla Rubrica PEC degli Avvocati e Professionisti presente in REGINDE (per converso, l'avvocato sprovvisto di PEC viene segnalato con un apposito simbolo accanto al nome).

Il sistema consente anche **l'invio multiplo**, che permette di inviare simultaneamente diversi messaggi di posta, uno per ciascun destinatario-soggetto interessato.

L'invio della PEC viene registrato nel sistema con un numero, attribuito in ordine cronologico, nonché con un id mail e rimane in attesa dell'esito dell'invio. Dopo pochi minuti il sistema genera una sorta di ricevuta, che è appunto il cd "artefatto", da cui possono ricavarsi i dati utili per la verifica della correttezza della notifica e che, come visto in precedenza, va stampato ed inserito nel fascicolo penale, quale prova di effettuata notifica. In ogni caso è sempre possibile **monitorare** lo stato del processo d'invio delle notifiche, controllando l'avvenuta ricezione del messaggio di notifica ed il sistema consente anche di applicare dei **filtri di ricerca**, l'esito della quale è contenuto

espunto dei dati relativi alle generalità degli indagati – contenenti le notifiche depositate in cancelleria, e lo trasmettono, oltre che al *front-office*, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli ed alla camera penale per sollecitare gli iscritti interessati dai depositi di cancelleria a munirsi di PEC.

in una lista che evidenzia per ogni messaggio lo stato d'invio della notifica e lo stato del recapito della mail (ed ognuno di essi viene identificato con icone colorate in arancione, nei casi di attesa di ricevuta; in rosso, per i casi in cui la mail non è stata inviata o non è stata recapitata; in verde, per le mail inviate e recapitate) e solo quando compare un punto esclamativo contenuto in un cerchio di colore giallo (che indica uno stato "eccezionale") si rende necessario procedere con una verifica sul flusso di accettazione, da concordare con l'amministratore del sistema.

Fin qui il sistema risponde alle caratteristiche di un applicativo che deve gestire, monitorare ed archiviare le PEC ed è in linea con il dettato normativo dell'[art. 16 del d.l. n. 179/2012 cit.](#) nella parte in cui prevede che la relazione di notificazione (nel caso di S.N.T. il cd "artefatto") è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria: dove appare ancor più evidente il raccordo con le novità introdotte dalla recente normativa è però nel deposito in cancelleria.

La più rilevante novità della normativa è infatti data dal **deposito in cancelleria**.

[L'art. 16 co. 6 del d.l. n. 179/2012 cit.](#) prevede il deposito in cancelleria nei casi in cui la trasmissione via PEC **non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario**.

Le ipotesi – in linea con le numerose pronunce di legittimità che fanno carico al difensore di osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi – sono così riassumibili:

- 1) indisponibilità del sistema di posta del destinatario (non viene restituita la notifica)
- 2) utente sconosciuto (indirizzo PEC non esistente al REGINDE o mal comunicata)
- 3) casella del destinatario piena (mail box full)
- 4) mancanza di indirizzo PEC o PEC non attiva
- 5) la PEC è quella di posta italiana (.GOV.IT) che non consente di verificare se la notifica è andata a buon fine

La notifica depositata in cancelleria è a disposizione dell'avvocato, il quale, però, per estrarne copia, dovrà pagare, per legge, il decuplo dei diritti normalmente dovuti ed in questo caso, almeno al Tribunale di Napoli, sono state date disposizioni secondo cui, oltre all'artefatto, va inserito nel fascicolo anche la stampa della PEC non inviata, che indicherà i motivi della mancata notifica.

[L'art.16 co. 8 d.l. n. 179/2012 cit.](#) stabilisce che quando la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente per **causa non imputabile al destinatario**, "si applicano gli articoli 148 e seguente del codice di procedura penale" (è questa, a titolo esemplificativo, l'ipotesi del *server* di posta momentaneamente non disponibile o la situazione connessa a problemi di rete) ed a tale situazione si ritiene possa essere assimilata anche quella in cui la notifica non va a buon fine, per cause non immediatamente verificabili.

In tutti questi casi è opportuno (nel primo caso è necessario) procedere alla notifica con le modalità tradizionali, contestualmente interessando il Consiglio

professionale competente al fine di verificare e rimuovere gli eventuali ostacoli al corretto funzionamento della PEC.

9. A (quasi) un anno dal 15.12.2014, vantaggi e limiti.

Al momento in cui si scrive sono passati circa dieci mesi dal 15 dicembre 2014: le notifiche penali telematiche sono partite ed hanno avuto un'ampia e capillare diffusione (anche se con le limitazioni oggettive e soggettive che si sono indicate) resa possibile, quanto meno al Tribunale di Napoli, da un efficace raccordo tra la Presidenza del Tribunale, la Dirigenza Amministrativa, il Consiglio dell'ordine e la Camera penale²¹.

Un primo bilancio può quindi essere tracciato avendo ben chiaro, in premessa, che l'applicativo ministeriale utilizzato (SNT) **non è un gestore documentale**, ma solo uno strumento per la trasmissione in forma telematica delle notificazioni e soprattutto che esso **non è integrato con il SICP** (Sistema Informativo della Cognizione Penale), per cui non solo non estrae i dati contenuti nel registro informatico, ma non li comunica neanche al registro informatico medesimo, che per converso contiene e deve contenere tutti i dati relativi al procedimento penale.

A fronte di tali criticità, i risvolti positivi sono vari (le notifiche sono immediate; si evita il passaggio per l'UNEP, con "recupero" degli ufficiali giudiziari per altre attività; una volta a regime ed esteso anche alle altre parti, i tempi per la trasmissione delle notifiche si dovrebbero velocizzare etc. etc.) e su alcune problematiche riscontrate in prima applicazione sono stati effettuati interventi significativi, che ne hanno consentito il superamento.

Ad alcune di esse si è fatto fronte – quanto meno al Tribunale di Napoli - immediatamente (mediante la diffusione di un *vademecum*; l'istituzione di un punto al *front office* per agevolare la consultazione dei depositi in cancelleria; la trasmissione al Consiglio dell'ordine ed alla Camera penale, con cadenza settimanale, di un *report*

²¹ Al personale di cancelleria del Tribunale di Napoli, già prima del 15.12.2014, è stato distribuito un primo *vademecum*, redatto allo scopo di illustrare le caratteristiche ed il funzionamento dell'applicativo, successivamente integrato con le indicazioni contenute nel *vademecum breve* diffuso dalla D.G.S.I.A e nella circolare ministeriale datata 11.12.2014 a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati; contestualmente sono state tenute riunioni con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli e con la Camera penale di Napoli in esito alle quali si è concordato l'istituzione di un punto al *front-office* presente al Tribunale di Napoli per agevolare la consultazione dei depositi in cancelleria, nonché l'estrazione ad opera del Tribunale di un *report* settimanale – espunto dei dati relativi alle generalità degli indagati – contenenti le notifiche depositate in cancelleria, e la sua trasmissione, oltre che al *front-office*, anche direttamente al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli ed alla Camera penale così da mettere subito a disposizione i depositi e sollecitare i difensori destinatari dei depositi a munirsi di PEC; infine sono stati effettuati due monitoraggi, di alcuni mesi ognuno, per verificare l'andamento delle notifiche, riscontrando, sin dai primi giorni del 2015, un ricorso capillare e totale alle notifiche telematiche, con un numero bassissimo e progressivamente in diminuzione di depositi in cancelleria.

elaborato dal Tribunale contenente l'elenco dei depositi in cancelleria ed i nominativi degli avvocati che non risultano ancora muniti di PEC)²².

Altre sono state via via affrontate ed in parte superate (la **lentezza del sistema**; la **difficoltà di "caricare" file troppo pesanti**); altre ancora, emergono volta per volta (si pensi ai **messaggi** che alcune volte genera il sistema, spesso non contemplati nel *vademecum* breve, e dunque non interpretabili in modo certo, per i quali è stata data indicazione – qualora essi riguardino notificazioni di atti soggetti a termini di decadenza, pena la loro inefficacia, o riesame di misure cautelari personali – di rinnovare immediatamente la notifica nelle forme tradizionali o in quelle di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p.).

Di recente, tra le criticità riscontrate, **il problema delle omonimie tra gli avvocati**: in tali casi (ipotesi nient'affatto rare) occorrerebbe avere del destinatario, per essere certi della sua identità, quanti più dati identificativi, primo fra tutti l'indirizzo p.e.c, ed il codice fiscale, elemento, quest'ultimo, che giammai viene indicato nelle nomine, né in quelle d'ufficio, né in quelle di fiducia. Se poi si considera che il sistema **non consente al destinatario della notifica di rifiutarla o di evidenziare, in risposta, un problema di omonimia** e l'eventuale errata trasmissione di essa notifica (il sistema, in assoluto, non consente al destinatario di un atto di "rispondere"), allora appare evidente che difficilmente potrà essere rinnovata, in tempo utile, la notifica errata, con inevitabili ripercussioni future sulla sua validità.

Altro inconveniente è dato poi dalla circostanza che tale applicativo, accessibile unicamente dal personale amministrativo abilitato ad effettuare le notifiche e **non consultabile dai magistrati**, neanche in modalità cd "lettura" (a meno di un positivo riscontro alla possibilità di configurarli come "supervisor"), se da un lato impedisce il superamento della carta, dall'altro può dare luogo ad un prolungamento dei tempi nella trattazione delle procedure.

Si parla infatti, con grande enfasi, di notifiche penali telematiche, quasi ad echeggiare un sistema di comunicazione che supera quello tradizionale caratterizzato dalla trasmissione di atti cartacei, per approdare ad inoltri di atti esclusivamente per via telematica, e pur tuttavia quella trasmissione non può prescindere dalla "carta", ossia – e quanto meno – da quell'artefatto, contenente i dati sintetici relativi agli esiti della notifica effettuata, che viene inserito nel fascicolo a riprova, appunto, della notificazione telematica eseguita con il sistema.

E' dunque evidente che ove mai sorgessero **contestazioni in udienza** ad opera delle parti in ordine ad una notifica, quanti più dati "cartacei" sono inseriti nel fascicolo, tanto più sarà possibile rispondere e superare le eventuali eccezioni sollevate, e questo spiega per quale motivo è stato previsto (quanto meno per il Tribunale di Napoli) che nei casi di notifica che ha dato luogo al deposito in cancelleria, sia inserito in atti l'artefatto ed anche la copia della PEC. Tale indicazione pratica non consente tuttavia di far fronte ad un'ulteriore problematica: qualora infatti l'eccezione non possa

²² V. BOVE, *Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi dal 15 dicembre 2014*, in *Gazzetta Forense*, cit.

essere risolta con la documentazione versata nel fascicolo (e se relativa alla notifica di un atto del PM o antecedente alla fissazione del giudizio, versata nel fascicolo di questi), sarà necessario per il giudice o visionare la notifica al sistema, facendovi accedere il proprio cancelliere di udienza, o, inevitabilmente, rinviare l'udienza per acquisire nelle more la prova documentale della trasmissione, con inevitabile dilazione dei tempi nella trattazione della procedura.

A questo punto, una considerazione è d'obbligo: in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, fra cui quelle connesse ai sistemi informatici, anche per SNT e più in generale per le notifiche per via telematica è richiesta, al fine di ottimizzarne al massimo gli effetti, la **massima diffusione**, e non solo nei confronti dei destinatari che devono essere tutti muniti di PEC, ma anche fra uffici giudiziari.

Alcune eccezioni relative alla notifica degli atti possono essere infatti sollevate in ogni stato e grado del procedimento, ed è quindi evidente che il sistema sarà efficace solo se la sua diffusione e consultazione sia attuabile agevolmente in ogni grado del procedimento e presso ogni ufficio giudiziario precedente e solo se i dati relativi ai flussi delle notifiche verranno mantenuti nel sistema per un numero considerevole di anni (tenuto conto che vi sono fascicoli per i quali i termini di prescrizione, o comunque di definizione della procedura con sentenza irrevocabile, possono essere molto lunghi e sicuramente superiori ai dieci anni – che dovrebbe corrispondere al tempo di archiviazione massima della notifica).

In questo, forse, il limite più grande di SNT: il sistema **non è infatti un gestore documentale e non è integrato con il SICP** e dunque, finché il fascicolo non nascerà in formato digitale e, nel momento in cui ciò accadrà, se SNT non verrà integrato o reso interoperabile con il sistema informatico che gestisce, dalla sua origine e fino all'esito conclusivo, il procedimento penale, occorrerà ogni volta accedere al sistema (per il tramite del cancelliere) per verificare l'esito di una notifica il cui artefatto o sia andato, per una qualunque ragione, disperso o non consenta di risolvere le eccezioni relative alle notifiche effettuate o, semplicemente, non sia contenuto in atti in formato cartaceo.

Esistono attualmente altri moduli (quali ad esempio il TIAP) che sono anche gestori documentali e che di recente sono stati collegati al REGINDE (il sistema TIAP consente ora l'invio della notifica mediante la PEC ai destinatari iscritti al registro informatico) e che quindi hanno il grande vantaggio di conservare e rendere visibile a tutti (magistrati compresi, ma anche avvocati abilitati) la PEC ed i suoi allegati semplicemente accedendo all'applicativo, ma prima di verificare la fattibilità e l'efficacia di quest'altro sistema è necessario istituzionalizzare – quanto meno nel singolo ufficio giudiziario – l'inserimento di tutti gli atti del procedimento penale in tale applicativo (che è un gestore documentale, nel quale sono inseriti gli atti del procedimento previa scannerizzazione di ognuno di essi, e non già un applicativo che gestisce un fascicolo che “nasce” digitale) e prevedere che ogni procedimento penale venga inserito al TIAP (e ciò, quanto meno negli uffici giudiziari napoletani non è), e solo allora si potrà concretamente verificare la fattibilità e la concreta efficacia di un tale applicativo o comunque di altri strumenti diversi da S.N.T., ma che dovranno tutti e

comunque essere integrati con il SICP per garantire al meglio l'esecuzione delle notifiche telematiche.

10. Le norme di riferimento.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. (*GU n.112 del 16-5-2005 – Suppl. Ordinario n. 93*). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006.

Art. 48. Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002) (*GU n.6 del 10-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 8*). Entrato in vigore il 25/01/2011.

Art. 33. Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative

regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n.147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152) Entrato in vigore il 25-6-2008. **Convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133** (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).

() Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono indicate con caratteri corsivi*

Si riporta di seguito il testo originario (non più in vigore) antecedente alla modifica introdotta con il d.l. 29.12.2009, n- 193, convertito con modificazioni dalla l. 22..02.2010, n. 24

Art. 51 («Comunicazioni e notificazioni per via telematica») del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal

Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

LEGGE 22 febbraio 2010, n. 24. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2010, entrata in vigore il 27 febbraio 2010

() Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono indicate con caratteri corsivi*

Si riporta di seguito il testo per estratto

Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi *fino alla data di entrata in vigore dei decreti* di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. *Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate* nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede *per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.*

267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;

b) (soppressa).

3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n.147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152) Entrato in vigore il 25-6-2008. **Convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133** (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195), come modificato dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

() Le modifiche apportate dall'art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 sono indicate con caratteri corsivi*

Si riporta di seguito il testo (non più in vigore)

Art. 51 («Comunicazioni e notificazioni per via telematica») del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari

indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263). Entrato in vigore il 29-11-2008. **Convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2** (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).

Si riporta di seguito il testo per estratto

Art. 16 («Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese»)

Omissis

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Omissis

DECRETO 12 settembre 2012 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino - settore penale. (G.U. 15 settembre 2012, n. 216) entrato in vigore il 30.09.2012

Art. 1

1. E' accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1 per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate per via telematica;

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194) Entrato in vigore il 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).

Si riporta di seguito il testo per estratto (ed attualmente in vigore)

() Le modifiche apportate dall'art. 1 co. 19 l. 28.12.2012 n. 228 – di seguito riportato – sono indicate con caratteri corsivi.*

Art. 16 («Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica»)

Omissis

«4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.»

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti

dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; *c-bis*) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;*

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.*

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212) Entrato in vigore il 1/1/2013.

Si riporta di seguito il testo per estratto (attualmente in vigore)

Art. 1, co. 19

Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

«*c-bis*) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera *d*) con la seguente:

«*d*) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;